



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 2620/2025

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla sussistenza di un conflitto d'interesse a carico di un dirigente della Città Metropolitana di ...omissis... (prot. n. 71678 del 13 maggio 2025).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 71678 del 13 maggio 2025 - avente ad oggetto la sussistenza di un potenziale conflitto d'interesse a carico del dirigente che amministra il personale – si rappresenta quanto segue.

Il conflitto d'interesse si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico sia (o possa essere) deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo *"a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale"*. In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni descritte dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. Al riguardo, è possibile distinguere tra fattispecie di conflitto "tipizzate" e "non tipizzate": nella prima accezione rientrano quelle previste dall'art. 7 d.P.R. cit. (*"interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente"*), mentre alla seconda sono riconducibili le fattispecie, attuali o potenziali, non altrimenti conosciute o conoscibili e ciononostante suscettibili di determinarne il rischio di insorgenza di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, sintetizzate nell'espressione *"gravi ragioni di convenienza"* riportata dal penultimo periodo dell'art. 7 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 20 luglio 2022 n. 6389). In particolare, l'Autorità ha rilevato che il conflitto di interessi può celarsi anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, laddove, tuttavia, si rilevi una situazione di conflitto di interessi non limitata a una



tipologia di atti o procedimenti, ma ripetuta e diffusa, in relazione alla posizione ricoperta. In quest'ipotesi, posto che l'esistenza del conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità.

Ciò in quanto la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tuttavia, a fronte di un conflitto ripetuto e diffuso *"il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cd. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa"* (Cfr. PNA 2019, Parte III, paragrafo 1.4.1). Ad ogni buon fine, spetta all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.

In un'ottica collaborativa, dunque, si forniscono alcune indicazioni volte a consentire una valutazione completa e puntuale della fattispecie di conflitto.

In primo luogo, si suggerisce di vagliare attentamente la natura del potere che il dirigente interessato è chiamato ad esercitare con l'adozione dell'atto di liquidazione. Al riguardo giova richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1961 del 16 maggio 2016 ove viene evidenziato che *"la natura vincolata del potere, esclude che vi siano spazi per poter apprezzare profili di imparzialità"*. Nel caso di atti vincolati, quindi, il rischio che si verifichi un conflitto di interessi è tanto più ridotto quanto più risultino limitati i margini di discrezionalità attraverso i quali il pubblico funzionario potrebbe astrattamente veicolare l'interesse privato.

Appare, tuttavia, auspicabile adottare in tali situazioni un criterio generale di prudenza, tenuto conto che difficilmente l'esercizio di un potere si rivela interamente vincolato. Più specificamente, sarebbe opportuno considerare i fattori abilitanti il rischio di conflitto, ossia quei fattori di contesto che possono agevolare o rendere più probabile il verificarsi di un rischio per l'imparzialità dell'attività amministrativa.

Con riferimento agli atti di liquidazione della retribuzione di risultato - verosimilmente predefiniti nel contenuto - può assumere rilevanza ai fini dell'analisi e del trattamento dei fattori abilitanti una scarsa regolamentazione in ordine a modalità e tempistiche che il dirigente sia tenuto ad osservare. In tal caso, lo stesso potrebbe, ad esempio, liberamente stabilire l'ordine delle liquidazioni, antepoendo la propria a quella dei colleghi. In quest'ottica, l'amministrazione potrebbe intervenire esauendo ogni margine di discrezionalità mediante l'emanazione di specifiche direttive operative per lo svolgimento della procedura di liquidazione, che forniscano garanzie di correttezza ed imparzialità dell'azione al pari dell'astensione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 9 luglio 2025, ha disposto la



trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente